

ALLEGATO 3.A

COMUNE DI CARPI

CAPITOLATO D'ONERI PER IL SERVIZIO DI AUTORIPARAZIONE SULLA CARROZZERIA DEGLI AUTOMEZZI LEGGERI DEL COMUNE DI CARPI PER ANNI SOLARI TRE

--

Art. 1 - Oggetto

Il presente elaborato disciplina il servizio di autoriparazione sulla carrozzeria degli automezzi leggeri (autovetture e furgoni) in dotazione al Comune di Carpi (detto anche Comune o Ente, o Committente per brevità), per gli automezzi di cui al relativo elenco.

Art. 2 – Durata e importo contrattuale

Il contratto avrà durata di anni solari tre con decorrenza 1.5.2019.

L'importo complessivo a base di gara riferito all'intero periodo contrattuale (dal 1.5.2019 al 30.4.2022), è quantificato in **Euro 16.000,00 + IVA**.

Tale importo è da ritenersi puramente indicativo variando a seconda delle reali esigenze manutentive dei mezzi in uso.

Pertanto anche quando i servizi di autoriparazione dovessero essere molto inferiori rispetto all'importo previsto, la ditta assegnataria (che verrà successivamente denominata "Ditta" oppure "autofficina" per brevità), non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti del Committente.

Potrà essere richiesta proroga tecnica ai sensi del Comma 11 articolo 106 del D.Lgs 50/2016.

Art. 3 - Modalità di esecuzione

E' richiesta la garanzia completa del servizio.

Gli interventi dovranno essere eseguiti a regola d'arte e con uso delle attrezzature più avanzate (banco, dime, verniciature a forno, etc.) e con personale specializzato.

In particolare gli interventi dovranno essere esteticamente perfetti sia per il ripristino delle scocche e dei rivestimenti, che per le verniciature.

Nelle riparazioni si dovrà procedere con ordine, tecnica, metodo, cura e competenza in modo da non pregiudicare il buon funzionamento e la conservazione dello stato del mezzo.

Qualora si rendesse necessario lo smontaggio di componenti diversi dalla carrozzeria, dovranno essere debitamente e diligentemente rimontati in modo da garantirne la massima funzionalità e conservazione del mezzo.

Ove possibile le ammaccature di modesta entità dovranno essere rimosse con ventose o levabolli.

Le autoriparazioni saranno assoggettate al rispetto dei tempi indicati nei tempari delle case costruttrici che la ditta assegnataria dovrà fornire su richiesta del Committente.

Dalle riparazioni in oggetto sono escluse le eventuali attrezzature speciali ivi installate.

Art. 4 - Sostituzioni

Le sostituzioni potranno avvenire solo per comprovata inidoneità del componente rimosso a seguito di usura o di danneggiamento o per sconvenienza economica nel ripristino.

Gli articoli forniti dovranno essere di ottima qualità, esenti da ogni vizio di fabbricazione o funzionalità, corrispondere a quanto specificato nell'ordine ed essere conformi a tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Al fine di verificare la corretta esecuzione della fornitura e l'opportunità degli interventi, i pezzi sostituiti dovranno essere disponibili presso l'autofficina per la presa visione da parte degli incaricati del Comune di Carpi, delle motivazioni che ne hanno reso indispensabile la sostituzione.

Tutti i materiali residuati, quali ricambi, rottami in genere, saranno da restituire al Committente, oppure occorrerà concordarne la destinazione di volta in volta, con il Responsabile del Servizio interessato.

In nessun caso potrà essere addebitato al Comune di Carpi, il costo per lo smaltimento dei materiali residuati.

Nell'eseguire le riparazioni la Ditta dovrà utilizzare di norma pezzi di ricambio originali della ditta costruttrice del mezzo.

L'eventuale utilizzo di pezzi di ricambio non originali dovrà essere autorizzato di volta in volta dal Comune.

Tali autoricambi dovranno comunque essere equivalenti in tutto a quelli originali e di elevata qualità.

E' facoltà dell'Ente richiedere marche di autoricambi alternative a quelle eventualmente indicate dalla Ditta, qualora il livello qualitativo non corrisponda a quello dei ricambi originali.

Prima di procedere alla riparazione, l'autocarrozzeria dovrà formulare un preventivo di massima. Nel caso in cui in corso d'opera si rendessero necessari ulteriori riparazioni, le stesse dovranno egualmente essere autorizzate dal committente.

Se necessario la Ditta dovrà provvedere al traino del mezzo danneggiato fino alla propria officina.

Il Comune si riserva inoltre la facoltà di effettuare controlli e verifiche (anche presso le autofficine), sul carico delle ore di manodopera e sui materiali e ricambi impiegati per l'intervento manutentivo.

Art. 5 - Requisiti tecnici e requisiti di partecipazione

Alla RdO potranno partecipare le ditte in possesso dei seguenti requisiti:

a) Requisiti di carattere generale:

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'art. 45 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 50/2016) che non presentino motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento pubbliche previste dall'art. 80 dello stesso D.lgs. 50/2016 e di ogni altra condizione di interdizione per partecipare alle gare per l'affidamento di pubblici appalti.

b) Requisiti d'idoneità professionale e capacità tecniche-professionali (art. 83 comma 1 del Codice dei Contratti pubblici):

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura le Ditte:

- Regularmente iscritte alla Camera di Commercio per la tipologia dei servizi oggetto della gara.
- In possesso all'atto di indizione della R.D.O., dell'abilitazione ed iscrizione presso l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo dei Mercati Telematici INTERCENT-ER ed abilitata alla classe di iscrizione 5011000-9 "Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore ed attrezzature affini", che consente di essere invitata dalla piattaforma alla gara;

Dal punto di vista tecnico la ditta dovrà essere:

- a) Altamente attrezzata e specializzata per effettuare interventi manutentivi sulla carrozzeria degli automezzi;
- b) Dotata di locali idonei per la custodia contemporanea di almeno 3 automezzi di proprietà del Committente;
- c) Avere un'autofficina ubicata nel **Comune di Carpi**, ovvero dovrà impegnarsi ad aprire un'autofficina in Carpi entro 30 gg. dall'affidamento del servizio.

I suddetti requisiti necessari per partecipare alla gara dovranno essere dichiarati in apposito modulo denominato "dichiarazione sostitutiva" o, in alternativa nel Modello denominato DGUE, così come previsto negli atti di gara.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere alla Ditta la presentazione della documentazione cartacea originale o in copia autenticata che dovrà pervenire entro 3 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, nonché ulteriore documentazione attestante il possesso dei requisiti (es. elenco delle attrezzature in dotazione).

Inoltre il Comune si riserva la facoltà di effettuare ulteriori accertamenti anche mediante sopralluoghi per verificare il possesso da parte della Ditta delle attrezzature necessarie.

Art. 6 - Garanzie

Dal momento del loro ingresso in officina ovvero a partire dalla presa in carico da parte della Ditta (quando la consegna avvenga in luogo diverso), gli automezzi da riparare dovranno essere garantiti ed assicurati contro qualsiasi rischio, fino al ritiro degli stessi da parte dell'Ente.

Conseguentemente la Ditta sarà tenuta a risarcire il Comune di Carpi per gli eventuali danni conseguenti a persone o cose nel periodo in cui gli stessi mezzi le siano stati affidati.

Art. 7 - Ordinativi

Tutte le riparazioni dovranno essere preventivamente autorizzate mediante apposito buono d'ordine emesso dal Comune di Carpi, sulla base di un preventivo di massima formulato dalla Ditta.

Qualora nel corso della riparazione non dovesse rivelarsi conveniente ripristinare l'efficienza dell'automezzo, ovvero si prospettino costi molto elevati rispetto a quanto comunicato al momento della presa in carico del veicolo, l'autofficina dovrà tempestivamente avvisare il Committente che deciderà se procedere alla manutenzione o disporre diversamente.

Art. 8 - Tempi di intervento

Gli interventi manutentivi dovranno essere eseguiti nel più breve tempo possibile ed entro i seguenti termini a partire dalla consegna in officina o dalla presa in carico dell'automezzo:

- Per ripristini di modesta entità (es. piccole ammaccature, graffi, etc.): **entro 4 ore lavorative.**

- Per problematiche modeste: **entro 16 ore lavorative;**

- Per interventi eccezionali o di notevole entità: **entro 40 ore lavorative.**

- Per interventi su automezzi da impiegare urgentemente per far fronte a situazioni di emergenza o relativi a servizi indispensabili: **entro 16 ore lavorative.**

Sarà facoltà dell'Ente concedere e concordare eventuali dilazioni rispetto alle tempistiche sopra indicate.

Qualora la Ditta autoriparatrice, per problematiche oggettive e per cause non a lei imputabili (es. indisponibilità di pezzi di ricambio sulla piazza, insorta complessità della manutenzione da effettuarsi, etc.), non possa far fronte alla riparazione nei tempi previsti, la stessa è tenuta ad informare tempestivamente il Committente motivando e comprovando le cause del ritardo.

Art. 9 - Priorità

Nel caso di più automezzi giacenti contemporaneamente presso la ditta per le autoriparazioni, sarà necessario osservare la seguente precedenza:

- Automezzi per emergenze e servizio di Protezione Civile;

- Automezzi Onoranze Funebri;

- Altri automezzi.

Il Comune di Carpi, qualora ne ravvisasse la necessità, si riserva la facoltà di segnalare priorità diverse, inoltrando richiesta specifica da parte di un proprio addetto.

Art. 10 - Parco automezzi

I mezzi indicati nell'elenco sottostante sono da ritenersi puramente indicativi potendo variare a seconda degli acquisti od alienazioni a cui darà corso l'Ente, oppure da diverse circostanze che si potranno verificare nella gestione dei servizi.

Le ditte partecipanti alla trattativa, con l'accettazione delle clausole del presente capitolato, si impegnano formalmente (in caso di assegnazione della fornitura), ad eseguire i lavori richiesti su tutti i mezzi elencati e sulle eventuali nuove acquisizioni che insorgeranno nel corso del periodo contrattuale.

Servizio	Tipo	Marca - Modello	Targa	Anno imm.
Serv. Gen. V.le Peruzzi	Autovettura	Fiat Panda 10	AD 682 ZN	1996
A3 – Segnaletica	Autocarro	Fiat Ducato	AF 473 VR	1996
A3 - Protez. Civile	Autocarro	Fiat Fiorino	AF 658 TT	1996
Serv. Gen. Uff. Ambient	Autovettura	Fiat Panda 169 C	AF 965 TY	1996
A3 - Uffici	Autocarro	Fiat Panda City Van C	AR 480 SK	1997
A3 – Segnaletica	Autocarro	Fiat Ducato	AR 770 SH	1997
A3 - Mag. Economato	Autocarro	Fiat Iveco	AV 434 WX	1997
A3 - Protez. Civile	Autovettura	Fiat Panda 4 x 4	AV 800 WP	1998
Onoranze Funebri	Veicolo speciale	Mercedes Vito	BJ 810 PA	2000
Onoranze Funebri	Veicolo speciale	Fiat Ducato	BM 059 VE	2001
Serv. Gen. - Ed. Priv.	Autovettura	Fiat Panda C	BP 480 LA	2000
A3 – Uffici	Autovettura	Fiat Panda 4 x 4 con traino	BT 495 NY	2001
Serv. Gen. - Biblioteca	Autovettura	Fiat Panda C	BT 705 PA	2002
A3 - Mag. Economato	Autocarro	Iveco Daily	BY 129 FA	2001
A3 – Manut. Fabbricati	Autocarro	Piaggio Porter Pick Up elettrico	BZ 431 ZC	2002
Onoranze Funebri	Veicolo speciale	Mercedes Benz W211 E270 CDI	CB 475 XG	2004
A3 - Protez. Civile	Veicolo speciale	Fiat Doblò	CD 862 CW	2003
A3 - Mag. Economato	Autocarro	Fiat Ducato GPL	CG 493 PC	2003
Serv. Gen. - Pal. Pieve	Autovettura	Fiat Nuova Panda B C	CL 833 AZ	2004
Serv. Gen. V.le Peruzzi	Autovettura	Fiat Nuova Panda C	CL 835 AZ	2004
Onoranze Funebri	Autovettura	Fiat Nuova Panda	CL 889 BG	2004
Serv. Gen. - Pal. Pieve	Autovettura	Fiat Nuova Panda D C	CL 890 BG	2004
Rilevazione Traffico	Autovettura	Fiat Stilo	CL 892 BG	2004
Serv. Gen. - Pal. Pieve	Autovettura	Fiat Punto Bipower C	CT 679 ND	2005
Serv. Gen. V.le Peruzzi	Autovettura	Fiat Punto Bipower C	CT 681 ND	2005
A3 - Manut. Fabbricati	Autocarro	Fiat Doblò Bipower	CT 746 ND	2005
CANILE	Autocarro	Fiat Doblò Bipower	CX 398 GF	2005
A3 - Manut. Fabbricati	Autocarro	Fiat Doblò Bipower	CX 433 GF	2005
A3 – Uffici	Autocarro	Fiat Doblò Bipower	DA 738 CN	2006
Onoranze Funebri	Autovettura	Fiat Punto Bipower	DB 219 EC	2006
A3 - Man. Strade	Autocarro	Piaggio Porter	DG 662 KG	2007
Serv. Gen. - Pal. Pieve	Autovettura	Fiat N. Panda Bipower C	DJ 386 CT	2007
Serv. Gen. Sede C. giro	Autovettura	Fiat N. Panda Bipower	DJ 387 CT	2007

Serv. Gen. V.le Peruzzi	Autovettura	Fiat N. Panda Bipower C	DJ 388 CT	2007
Serv. Gen. - Messi	Autovettura	Fiat N. Panda Bipower C	DJ 389 CT	2007
A3 - Manut. Fabbricati	Autocarro	Fiat Doblò Bipower	DJ 438 CT	2007
A3 - Man. Strade	Autocarro	Fiat Doblò Bipower	DJ 439 CT	2007
A3 - Mag. Economato	Autocarro	Fiat Ducato	DJ 440 CT	2007
Onoranze Funebri	Autocarro	Fiat Ducato	DJ 441 CT	2007
A3 - Manut. Fabbricati	Autocarro	Fiat Doblò Bipower	DJ 442 CT	2007
A3 - Man. Verde Pubb.	Autocarro	Fiat Doblò Bipower	DJ 443 CT	2007
Serv. Gen. Sede C. PI	Autovettura	Fiat N. Panda Bipower	DJ 530 CT	2007
Serv. Gen. - Messi	Autovettura	Fiat N. Panda Bipower C	DJ 531 CT	2007
A3 - Man. Verde Pubb.	Autocarro	Mitsubishi L200 pick-up	DK 507 ZS	2007
A3 - Man. Verde Pubb.	Autocarro	Iveco Daily con gru	DM 375 VR	2008
A3 - Man. Strade	Autocarro	Peugeot Boxer	EA 432 HV	2010
Serv. Gen. V.le Peruzzi	Quadriciclo	I Moving elettrico C	EF 39881	2015
A3 - Protez. Civile	Autovettura	Fiat Doblò Bipower	EV 100 KG	2014
A3 - Mag. Economato	Autocarro	Fiat Fiorino D	EY 249 HE	2015
Serv. Gen. V.le Peruzzi	Autovettura	Renault Zoe elettrico	FB 692 FN	2015
Serv. Gen. V.le Peruzzi	Autovettura	Renault Zoe elettrico	FB 694 FN	2015
A3 - Manut. Fabbricati	Autocarro	Renault Kangoo elettrico	FB 868 FN	2015
A3 - Manut. Fabbricati	Autocarro	Renault Kangoo elettrico	FB 869 FN	2015
A3 - Segnaletica	Autocarro	Fiat Ducato ex DB 185 JD	FF 729 KS	2006
A3 - Protezione Civile	Furgone	Renault Traffic	FT 139 WC	2019
A3 - Manut. Fabbricati	Autocarro	Fiat Daily	MO 689168	1986
A3 - Man. Strade	Veicolo speciale	Iveco Autobotte Autoespurgatrice	MO 731314	1987
Onoranze Funebri	Autovettura	Fiat Panda 161	MO A04686	1994

Art. 11 - Subappalto

Per il contratto derivante dalla presente gara non è ammesso il subappalto, nè la cessione del contratto stesso.

Art. 12 - Fatturazione e pagamenti

La fatturazione dovrà essere elettronica ed emessa singolarmente per ogni automezzo e dovrà riportare l'impegno di spesa, l'ordinativo di fornitura, il nome della persona che ha commissionato la riparazione, il relativo numero del C.I.G..

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture previa verifica diretta ad accertare la conformità dell'esecuzione e la regolarità contributiva dell'esecutore.

Tale termine resterà interrotto qualora intervenga richiesta di chiarimento.

In caso di accertata inadempienza contributiva, la Stazione Appaltante applicherà quanto stabilito dall'art. 30, comma 5, del D.lgs. 50/2016.

L'aggiudicatario dovrà assumere gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi al contratto medesimo, così come stabilito all'art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136. L'inottemperanza alle norme suddette (in particolare l'esecuzione delle transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa), ai sensi di quanto previsto all'art. 3 c. 8 della citata Legge n. 136/2010, è causa di risoluzione del contratto.

Art. 13 – Criteri aggiudicazione

Le prestazioni di cui al presente capitolato, sono relative a servizi standardizzati e dettagliatamente descritti nel presente elaborato e facenti riferimento a listini di categoria, minimamente suscettibili di variazioni, pertanto il servizio verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D-Lgs. 50/2016.

Non saranno ammesse offerte economiche in aumento rispetto all'importo a base di gara **(Euro 16.000,00 + IVA)**.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea, ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 827/1924.

Non si procederà all'aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

Potranno essere assoggettate a verifica le offerte anomale.

Qualora più ditte dovessero qualificarsi prime a pari merito, si privilegerà la ditta avente Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001 in corso di validità inerente i servizi di cui al presente capitolato; in caso di ulteriore parità, le ditte verranno invitate a formulare una ulteriore offerta migliorativa e nel caso si ripresentassero offerte equivalenti, si aggiudicherà la fornitura mediante sorteggio.

Art. 14 – Garanzia Provvisoria

Le Ditte che intendono partecipare alla gara devono costituire, pena esclusione, una garanzia provvisoria di 320,00 Euro (pari al 2% dell'importo a base di gara), a copertura dell'eventuale mancata sottoscrizione del contratto.

La garanzia è da prestarsi mediante apposita fideiussione, ai sensi dell'articolo 93, comma 3 del D.Lgs 50/2016, in base agli schemi-tipo di cui al DM 12.3.2004, n. 123, rilasciata da Istituti di Credito o Imprese di Assicurazione all'uopo autorizzati, ovvero da intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs 19.9.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs 24.2.1998, n. 158.

La Fideiussione dovrà espressamente prevedere:

- Che l'istituto emittente si impegna a rilasciare garanzia fidejussoria (definitiva), qualora l'offerente risulti aggiudicatario;
- Che la garanzia provvisoria avrà una validità di almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta;
- La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del Codice Civile e l'operatività della garanzia entro 15 gg. a semplice richiesta scritta del Comune di Carpi.

Si precisa che l'efficacia della garanzia cessa automaticamente qualora il contraente non risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi 30 giorni dall'aggiudicazione della gara ad altra impresa oppure cessa automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto di appalto da parte del contraente aggiudicatario della gara.

Pertanto si provvederà alla comunicazione dell'aggiudicazione ed al contestuale svincolo della garanzia con le modalità di cui all'articolo 93 comma 9 del D.Lgs 50/2016.

L'importo della garanzia, ai sensi dell'articolo 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e dalla serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie CEI ISO 9000.

Per fruire del beneficio, il concorrente segnala il possesso del certificato in corso di validità e rilasciato da Organismo di Certificazione, nella dichiarazione sostitutiva (Allegato 3.B.) ed inserendo copia del certificato (sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della Ditta), dentro la busta amministrativa presentata in modalità telematica.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Impresa o di Consorzio detto requisito deve essere posseduto almeno dall'Impresa capogruppo o dal Consorzio.

Art. 15 – Garanzia Definitiva

Il soggetto affidatario, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, sotto forma di cauzione o di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D.Lgs 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento e la fornitura verrà aggiudicata al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia definitiva rimarrà vincolata fino tre mesi successivi alla scadenza del contratto e dopo il regolare e completo adempimento da parte dell'aggiudicatario di tutti gli obblighi contrattuali e verrà svincolata dietro richiesta scritta della ditta medesima.

L'importo della garanzia, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016 è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie CEI ISO 9000.

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa o di consorzio, detto requisito deve essere posseduto almeno dall'impresa capogruppo o dal Consorzio.

La garanzia definitiva sarà inoltre soggetta a quanto disposto dall'articolo 103 del D.Lgs 50/2016.

Art. 16 – Soccorso Istruttorio

Ai sensi della normativa vigente in materia di soccorso istruttorio, con particolare riferimento all'art. 83 c. 9 del D. Lgs. 50/2016 si precisa che ai fini dell'individuazione di quanto sopra specificato si individuano quattro tipologie di carenze documentali:

a) mancanze, incompletezze e irregolarità, degli elementi e delle dichiarazioni, non essenziali ma riguardanti dati e fattori indispensabili per supportare l'attività di verifica della stazione appaltante, per le quali verrà richiesta la regolarizzazione in base al principio del buon andamento dell'azione amministrativa.

A titolo esemplificativo:

- Indicazione estremi INPS-INAIL-CASSA EDILE per la verifica della regolarità contributiva;
- Indicazione estremi del Tribunale e relativo provvedimento inerente la situazione di concordato con continuità aziendale;
- Indicazioni sulla agenzia delle entrate territorialmente competente per le verifiche sulla regolarità fiscale.

b) Mancanze, incompletezze e irregolarità essenziali, degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, richieste ai concorrenti per la presente gara, sia in base alla legge, sia secondo le disposizioni della presente lettera d'invito, regolarizzabili ai sensi dell' art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016.

A titolo esemplificativo:

- Qualsiasi carenza, compresa la mancata scelta dell'opzione proposta (mediante apposizione di segno grafico sull'opzione scelta o mancata cancellazione delle opzioni non pertinenti) o incompletezza o irregolarità dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive da produrre riguardanti il possesso dei requisiti generali e dei requisiti di

capacità economico-finanziaria e tecnico – professionale, che non consenta alla stazione appaltante di individuare con chiarezza se il singolo requisito di cui all'art. 80 sia posseduto o meno e da quali soggetti, ivi compresa la dichiarazione delle sentenze di condanna, solo nel caso in cui la dichiarazione sia completamente omessa, ovvero si dichiarino di avere riportato condanne senza indicarle;

- Carenze relative all'identificazione dei soggetti ed ai centri di imputabilità delle dichiarazioni presentate, quali ad es. la mancata sottoscrizione dell'istanza di partecipazione/dichiarazione sostitutiva, nonché la mancata produzione del documento d'identità del sottoscrittore delle dichiarazioni;
- La mancanza o incompletezza o irregolarità essenziale riguardante il contenuto non conforme alle prescrizioni del disciplinare, relativamente ai seguenti elementi o documenti:
 - Cauzione provvisoria (a condizione che sia già stata costituita alla data di presentazione dell'offerta e decorra da tale data), eventuali dichiarazioni bancarie (a condizione che siano state acquisite entro i termini di cui sopra);
 - Contratto di avvalimento, qualora il concorrente vi ricorra, limitatamente all'ipotesi di mancata allegazione del contratto che deve risultare già sottoscritto alla data di presentazione dell'offerta e di carenza delle altre formalità previste dall'art. 89 del D. Lgs. 50/2016;
 - In caso di RTI costituendo l'impegno in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese raggruppate, qualificata come mandataria, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
 - In caso di RTI già costituito il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla mandataria dall'impresa/e mandante/i (in originale o copia autenticata) che deve essere già stato sottoscritto in data antecedente la presentazione dell'offerta;
 - Per i concorrenti nella situazione di concordato con continuità aziendale alle condizioni previste dall'art. 186-bis del R.D. 16-03-1942 n. 267, la documentazione di cui al 5° comma del suddetto art. 186-bis R.D. 267/42;
 - Mancata allegazione della ricevuta di avvenuto versamento del contributo gara ad ANAC (se dovuto), che deve comunque essere stato effettuato entro il termine da considerarsi perentorio indicato dal disciplinare di gara.

Nel caso di cui ai precedenti punti a) e b), qualora in sede di gara si riscontrino mancanze, incompletezze o irregolarità essenziali alle dichiarazioni o agli elementi sopradescritti si procederà nel modo seguente:

- La stazione appaltante inoltrerà alle ditte inadempienti la richiesta di procedere alla regolarizzazione, entro il termine perentorio di giorni cinque dalla richiesta, pena l'esclusione dalla gara;
- la gara, pertanto, verrà sospesa e riprenderà con una nuova seduta, decorso il termine perentorio assegnato ai concorrenti per la regolarizzazione, nella quale si registreranno le intervenute regolarizzazioni e le eventuali esclusioni;
- Conseguentemente, in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali riscontrati come carenti, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla gara;

c) Rimangono non regolarizzabili, non essendo classificabili né come dichiarazioni né come elementi, in attuazione della tassatività della causa di esclusione come previste dal D.Lgs. 50/2016 e dalla normativa vigente, nonché dalle disposizioni contenute nel bando tipo dell'ANAC, e sono motivo di esclusione diretta dalla gara, le seguenti omissioni e violazioni:

- Il mancato possesso dei requisiti generali;
- Il mancato possesso dei requisiti speciali di qualificazione per partecipare alla gara e la mancata dichiarazione di volontà di far ricorso all'avvalimento in carenza di tali requisiti;
- La sussistenza della condizione della incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- Non è sanabile la mancata dichiarazione di subappalto qualora il bando preveda fra le categorie scorporabili e subappaltabili categorie a qualificazione obbligatoria e il concorrente non possieda la qualificazione richiesta;
- I divieti e le prescrizioni concernenti la partecipazione (ad esempio: partecipazione della medesima società in più di un Raggruppamento Temporaneo, partecipazione di concorrenti per cui viene accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale ecc...);
- La mancata presentazione dell'offerta nel termine previsto dalla lettera d'invito;
- La presentazione di offerte plurime o condizionate;
- I casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;
- La mancata sottoscrizione dei documenti di offerta, sia tecnica (qualora prevista), che economica;
- La mancata costituzione, dove prevista, alla data di presentazione dell'offerta, della cauzione provvisoria.

Art. 17 - Presentazione dell'offerta in modalità telematica

La gara sarà effettuata sulla piattaforma del Mercato Elettronico dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo dei Mercati Telematici INTERCENT-ER (M.E.R.E.R.);

La Ditta partecipante dovrà presentare offerta redatta in lingua italiana su tale piattaforma entro i termini indicati nella richiesta di offerta (R.D.O.) e secondo le modalità ivi indicate, nonché quanto previsto nel presente capitolato, pena l'esclusione

Ove previsto dovrà essere redatta sulla modulistica predisposta dall'Ente e corredata delle dichiarazioni o certificazioni richieste.

Il Committente, qualora lo ritenga necessario ed al fine di verificare la conformità delle proposte rispetto alla documentazione di gara, in fase di valutazione delle offerte pervenute potrà richiedere la presentazione di ulteriori precisazioni o documentazioni.

Tali integrazioni dovranno pervenire entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta o secondo le indicazioni riportate nella relativa comunicazione e senza aggravio di spesa per l'Ente.

Tutta la documentazione (sia quella nella Busta Amministrativa che quella delle Buste Economica), dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della Ditta e suddivisa nel modo seguente:

1) BUSTA AMMINISTRATIVA (relativa all'ammissibilità per partecipare alla procedura):

a1. Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del dpr 445/2000 predisposta sulla base del documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del d.lgs. n. 50/2016 (Allegato n. 3. B);

oppure

a2. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05350), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 3/16 del 6 gennaio 2016 (vedi allegato Mod. DGUE)

- b. Copia del presente capitolato (3.A) sottoscritto dal Legale Rappresentante per accettazione;
- c. Stampa del “**PASSOE**”, debitamente firmato, rilasciato dal sistema AVCPass all’Operatore Economico partecipante alla presente procedura, registratosi al servizio accedendo all’apposito link sul portale AVCP (Servizio ad accesso riservato – AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute; Per i requisiti eventualmente non presenti nel sistema AVCPASS, le dichiarazioni prodotte dovranno essere successivamente comprovate dalla Ditta aggiudicataria mediante esibizione di idonea documentazione attestante i requisiti dichiarati, secondo i tempi e le modalità che saranno indicati dall’Ufficio Economato con apposita richiesta, nel caso di documenti non in possesso della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 43 del DPR 445/2000;
- d. Eventuale certificazione ISO 9001 in corso di validità inerente i servizi di cui al presente capitolato (se posseduta in quanto il titolo è preferenziale in caso di parità e dà diritto alla riduzione delle cauzioni);
- e. La Documentazione comprovante la costituzione della **garanzia provvisoria**;
- f. Copia del **documento di identità** del Legale Rappresentante della Ditta che sottoscrive digitalmente tutta la documentazione di gara.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere alla Ditta la presentazione della documentazione cartacea originale o in copia autenticata o ulteriore documentazione che dovrà pervenire entro 3 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione.

2) OFFERTA ECONOMICA relativa al prezzo complessivo del servizio offerto costituita da apposito modulo offerta (**allegato 3.C**) debitamente compilato e sottoscritto digitalmente riportante i singoli prezzi dei servizi richiesti e l’ammontare complessivo. Nella quantificazione della convenienza delle proposte economiche, l’incidenza delle condizioni offerte da rapportarsi all’importo contrattuale è la seguente (valori IVA esclusa):

Parametro	Unità di misura	Incid.su Offerta (arrot.)	Applicazione parametro Offerta
Costo mano d'opera	Tariffa oraria - Comprensiva del costo ed oneri x lo smaltimento rifiuti	100%	costo x 420 ore (max 16.000,00)

Per quanto concerne la tariffa oraria per la mano d'opera, la stessa non dovrà essere inferiore ad **Euro 25,00 + IVA** (corrispondente alla soglia minima dei costi complessivi calcolata in base all’applicazione del CCNL di categoria e costi per la sicurezza); L’ammontare dell’offerta non potrà superare **Euro 16.000,00 + IVA**.

Offerte al di fuori di tali parametri non saranno accettate.

L’applicazione di tariffe orarie diverse da quelle pattuite sarà ammessa solo in casi particolari e preventivamente autorizzati (es. riparazioni concordate con periti assicurativi, etc.).

Nel modulo offerta economica è richiesto altresì di indicare, ai sensi dell’articolo 95 comma 10 del D.Lgs n. 5072016 e s.m.i.:

- 1) Costi della manodopera (corrispondenti alla tariffa oraria offerta moltiplicata per n. 420 ore);
- 2) Oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il costo della mano d'opera offerto dalla ditta, dovrà rimanere invariato per l'intera durata contrattuale (1.5.2019 – 30.4.2022).

I prezzi offerti saranno comprensivi di tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore contraente dall’esecuzione del contratto, e dall’osservanza di leggi e regolamenti nonché

dalle disposizioni emanate o emanande dalle Autorità competenti in materia, ad eccezione della sola IVA.

Il contratto di fornitura sarà assoggettato a quanto previsto dall'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012 che, nel caso di attivazione di convenzioni ministeriali migliorative durante il periodo contrattuale, prevede la risoluzione del contratto o l'adattamento delle condizioni economiche.

Art. 18 Obblighi e responsabilità

La Ditta Aggiudicataria, nell'esecuzione della fornitura prevista dal presente elaborato:

1. Avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti la fornitura stessa.
2. Dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e degli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare tutti gli adempimenti previsti in termini di sicurezza ed igiene del lavoro, tutela infortunistica e sociale e di ciò ne sarà l'esclusiva responsabile.
3. Dovrà impegnarsi a far osservare scrupolosamente agli addetti al servizio le norme antinfortunistiche, provvedendo ad un'adeguata istruzione agli stessi ed a dotarli di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, così come modificato dal D. Lgs. n.106/2009 e a tutta l'ulteriore legislazione applicabile in materia.
4. Dovrà dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da lei dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.
5. Sarà considerata responsabile (sia penalmente che civilisticamente), dei danni che, dagli articoli forniti e dal servizio prestato o comunque per fatto a lei imputabile, o ai suoi dipendenti/incaricati, ai suoi mezzi o per mancate previdenze o cautele, venissero arrecati agli utenti, agli operatori, a terzi, alle cose di proprietà del Comune, tenendo al riguardo sollevate l'Ente da ogni responsabilità ed onere anche nei confronti dei dipendenti od incaricati della ditta stessa.
6. In caso di danni causati alle proprietà dell'Ente direttamente a lei imputabili, sarà tenuta a corrispondere ai committenti il relativo indennizzo per le forniture e gli interventi di ripristino; L'accertamento degli eventuali danni avverrà da parte del Committente in contraddittorio con Delegati della Ditta. Qualora quest'ultima non intenda prendere parte all'accertamento, l'Ente si farà assistere da due Testimoni.
7. Sarà responsabile del corretto comportamento dei propri incaricati durante le operazioni di consegna, riparazione, recupero, manutenzione degli automezzi ed ogni altra operazione legata alla gestione del servizio.

Art. 19 – Risoluzione del contratto

Qualora la Ditta assegnataria nell'espletamento della fornitura venisse a meno ad una o più condizioni stabilite dal presente capitolato, o se risultasse inadempiente, il Committente inoltrerà reclamo scritto.

L'Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto:

- Dopo due contestazioni scritte a cui la Ditta non fornisca adeguate giustificazioni;
- In caso di contravvenzioni gravi ai patti contrattuali, alle disposizioni di legge, o di regolamento relative alla presente fornitura;
- Ripetuta inosservanza degli impegni assunti con il presente contratto.
- Subappalto a terzi di tutta o parte della fornitura o cessione del contratto;
- Grave negligenza nella esecuzione della fornitura.

- Violazione alle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136.

E' facoltà dell'ente optare per la risoluzione del contratto nei confronti della ditta inadempiente ed aggiudicarlo alla seconda Ditta in graduatoria, con interdizione della Ditta precedentemente aggiudicataria, alla partecipazione a nuove gare per il Comune di Carpi per un periodo di almeno quattro anni.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di richiedere ulteriori risarcimenti per danni materiali o morali derivanti dalla risoluzione contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto o qualora alla scadenza dello stesso vi sia un ritardo nell'aggiudicazione del servizio per il periodo contrattuale successivo, l'autofficina è comunque obbligata a continuare gli interventi manutentivi alle medesime condizioni fino ad esecutività della nuova assegnazione.

Art. 20 - Penalità

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta da parte del Responsabile di Procedimento in merito all'inadempienza riscontrata. A tale comunicazione, (che potrà essere trasmessa anche a mezzo fax o posta elettronica), la Ditta appaltatrice avrà facoltà di presentare eventuali controdeduzioni entro e non oltre 5 gg. dalla trasmissione della contestazione.

Le penali non troveranno applicazione esclusivamente nel caso in cui le controdeduzioni presentate nei termini prescritti siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio dell'Ente.

Le penalità applicabili dal Committente, sono le seguenti:

a) Nel caso in cui la riparazione avvenga in tempi maggiori rispetto a quanto stabilito nei precedenti articoli od a quanto concordato o concesso dal Comune:

- **Euro 20,00** per ogni ora di ritardo;

- **Euro 100,00** per ogni giornata di giacenza in più;

b) Nel caso che l'automezzo dopo la riparazione presenti difetti continui o che l'intervento manutentivo non sia stato eseguito diligentemente e con competenza:

- **Euro 200,00** una tantum nei casi in cui l'automezzo sia rimasto *in panne* per cause imputabili all'intervento di manutenzione da parte della ditta, oltre al rimborso delle eventuali spese sostenute dal Committente per far fronte all'evenienza;

- **Euro 100,00** una tantum in tutti gli altri casi in cui si sia riscontrata una cattiva esecuzione della manutenzione;

c) Nel caso in cui l'intervento abbia causato un danneggiamento all'automezzo o comunque abbia pregiudicato lo stato ed il funzionamento del veicolo o dei suoi componenti:

- **Euro 100,00** una tantum oltre al ripristino ed al risarcimento del danno stesso.

d) Nel caso in cui siano stati effettuate sostituzioni di pezzi di ricambio o manutenzioni inutili o non necessarie:

- **Euro 100,00** una tantum oltre al rimborso delle spese per l'intervento;

e) Nel caso in cui siano state addebitate ore di manodopera in più rispetto a quelle effettivamente impiegate:

- **Euro 70,00** per ogni ora non dovuta;

f) Per difformità relative ai ricambi (fatturazione di sostituzioni non effettivamente eseguite, impiego di ricambi non autorizzati o diversi da quelli dichiarati) :

- **Euro 100,00** per ogni violazione.

g) Per ogni altra violazione rispetto a quanto stabilito dal presente capitolato:

- **Euro 100,00** una tantum.

Le penali verranno detratte direttamente dalle fatture in liquidazione.

In caso di contestazione sulla riparazione la Ditta dovrà provvedere alla sistemazione dei lavori eseguiti senza alcun onere aggiuntivo e verrà sospeso il pagamento della fattura relativa fino alla conclusione della manutenzione contestata.

Art. 21- Stipulazione del contratto - Recessione dell'Ente

Il Contratto sarà formalizzato mediante stipula sul portale INTERCENT-ER e disciplinato da quanto indicato nel presente capitolato, nonché secondo quanto previsto dal Regolamento dei Contratti del Comune di Carpi approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 165 del 14.12.2017.

Il contratto sarà considerato nullo se la Ditta ricorra nel divieto di contrattazione previsto dall'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs 165/2001.

Il soggetto aggiudicatario, entro il termine indicato nell'apposita richiesta dell'Ufficio, è tenuto a costituire una garanzia definitiva. Così come previsto dall'articolo 15 del presente capitolato, pena la decadenza dell'affidamento.

I documenti contrattuali che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i seguenti:

- Documento di stipula sottoscritto e caricato sul M.E.R.E.R. di Intercent-Er;
- Il presente capitolato;
- L'offerta economica presentata dalla ditta aggiudicataria.

Secondo quanto previsto dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 16.12.2013, n.96/E, resta a carico dell'aggiudicatario l'assolvimento dell'imposta di bollo sul contratto. E' inoltre a carico della ditta aggiudicataria, ogni altro onere previsto dall'articolo 62 del Regolamento dei Contratti del Comune di Carpi.

L'Amministrazione, (come disciplinato dall'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012), ha diritto di recedere dal contratto qualora, successivamente alla stipula, venga attivata una Convenzione Consip e/o Intercent-ER avente parametri migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato con la ditta, nel caso in cui l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (i parametri di prezzo-qualità debbono essere utilizzati come limite massimo per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle Convenzioni). L'Amministrazione invierà formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e provvederà al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite calcolate sul importo contrattuale residuale.

Il Committente si riserva inoltre la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto con la Ditta Assegnataria con un preavviso minimo di mesi 6.

Art. 22 – Rischi interferenziali

Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, di conseguenza non sussistono costi della sicurezza: i rischi presenti nei luoghi di lavoro sono superabili usando la normale cautela e concordando gli orari e le modalità di consegna con gli uffici dell'Ente preposti.

Qualora l'esecuzione del servizio dovesse generare rischi tra l'appaltatore e committente o tra differenti appaltatori, alla Ditta affidataria del servizio potrà essere richiesto di redigere apposito D.U.V.R.I.

Art. 23 – Tracciabilità

Ai fini della Legge 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, la Ditta concorrente:

1. si assume, a pena di nullità assoluta degli eventuali rapporti contrattuali da porre in essere, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge;

2. si impegna in caso di affidamento, in relazione all'art. 3 della Legge suddetta, a fornire gli estremi del conto corrente dedicato e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad agire sul conto corrente de quo;

3. è consapevole che, l'eventuale rapporto contrattuale posto in essere, verrà risolto automaticamente qualora le transazioni relative ad esso siano state eseguite senza avvalersi di Istituti di Credito o di Poste Italiane spa.

Art. 24 - Controversie

A tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali del contratto, la ditta dovrà eleggere domicilio in Provincia di Modena.

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione del contratto è competente il foro di Modena.

Art. 25 - Norme generali

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento a tutte le norme regolanti la materia (in particolare modo al Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016), nonché alla lettera d'invito ed ai Regolamenti in vigore del Comune di Carpi ed al Regolamento relativo al Mercato Elettronico di Intercent-Er.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto di cui al presente elaborato è competente il Foro di Modena.

A tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali del contratto la Ditta dovrà eleggere domicilio legale in Provincia di Modena.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti per la partecipazione al presente appalto saranno utilizzati esclusivamente per finalità di formalizzazione delle procedure d'appalto e contrattuali. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla gara. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente (Prefettura, Agenzia Entrate). Si precisa che si provvederà alla pubblicazione sul sito Internet della stazione appaltante dei Verbali di gara, ai fini dell'assolvimento delle prescrizioni di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 76 commi 2 lettera c) e 5, nonché del Provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla gara, ai sensi dell'art. 29 comma 1, secondo periodo e dell'art. 76 comma 3 dello stesso decreto legislativo n. 50/2016. I suoi dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento degli obblighi contrattuali e di legge. Il Titolare del trattamento è il Comune di Carpi nella persona del Presidente protempore. Il Titolare ha designato ai sensi dell'art. 37 il Responsabile della protezione dei dati personali (il nominativo può essere richiesto scrivendo a privacy@comune.carpi.mo.it

L'interessato può avvalersi del diritto alla cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento Europeo scrivendo al Titolare oppure a responsabileprotezionedati@comune.carpi.mo.it. La firma apposta in calce alla domanda varrà anche come autorizzazione al Comune di Carpi ad utilizzare i dati personali nella stessa contenuti per i fini del bando di gara e per fini istituzionali.